

## Disciplinare assistenza tecnica

### INDICE

ART. 1) OGGETTO DEL CAPITOLATO.....	2
ART. 2) AMBITO TERRITORIALE .....	2
ART. 3) RIFERIMENTI NORMATIVI .....	2
ART. 4) SERVIZIO DI MANUTENZIONE.....	2
ART. 5) OFFERTA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE.....	3
ART. 6) MANUTENZIONE PREVENTIVA .....	3
ART. 7) MANUTENZIONE CORRETTIVA .....	3
ART. 8) ASSISTENZA TECNICA REMOTA.....	4
ART. 9) PARTI DI RICAMBIO.....	4
ART. 10) TECNICI DELLA DITTA .....	4
ART. 11) TEMPI DI INTERVENTO E PENALITA' .....	4
ART. 12) GIORNI DI INDISPONIBILITÀ E PENALITA' .....	4
ART. 13) REFERENTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE.....	4
ART. 14) ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	4
ART. 15) DISPOSITIVI FORNITI NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	5
ART. 16) CESSAZIONE SOSPENSIONE DEL CONTRATTO, VARIABILITA'.....	5
ART. 17) RESPONSABILITA' DELLA DITTA .....	6
ART. 18) VISITE E VERIFICHE .....	6
ART. 19) OSSERVANZA DI LEGGI E NORME TECNICHE .....	6
ART. 20) TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....	6
ART. 21) ONERI A CARICO DELLA DITTA FORNITRICE .....	7
ART. 22) SUBAPPALTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA.....	7
ART. 23) MODALITA' DI PAGAMENTO .....	7
ART. 24) CONTENZIOSO / ARBITRATO .....	7
ART. 25) CESSIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 26) REFERENTI AZIENDALI.....	8
ART. 27) TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI .....	8
ART. 28) NORME DI RINVIO .....	8

## ART. 1) OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto, in fase di acquisizione, la regolamentazione del servizio di manutenzione preventiva e correttiva post vendita delle tecnologie sanitarie localizzate negli immobili della **Stazione Ordinante**.

L'intendimento della **Stazione Appaltante** è quello di pervenire ad una gestione delle tecnologie sanitarie fornite in modo da garantirne la massima affidabilità del servizio erogato dalla Ditta Aggiudicataria in una cornice di sicurezza, di aderenza alle normative tecnico amministrative e di programmazione della spesa da parte della **Stazione Ordinante**.

I riferimenti per l'attività manutentiva post vendita sono i responsabili dei servizi preposti della **Stazione Ordinante**.

## ART. 2) AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale è quello corrispondente alla perimetrazione amministrativa dell'Ospedale di Sassuolo S.p.A. per le apparecchiature che saranno ubicate presso le strutture sanitarie indicate in gara.

## ART. 3) RIFERIMENTI NORMATIVI

Noma **CEI 13306** - Manutenzione - Terminologia di manutenzione

Norma **CEI EN 60601-1** Apparecchi elettromedicali. Norme generali per la sicurezza

Norma **CEI EN 62353** Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali - II edizione 2015

## ART. 4) SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Il servizio di manutenzione sarà disciplinato dal presente disciplinare.

Il servizio di manutenzione può essere del tipo:

- "FULL RISK-TUTTO COMPRESO";
- "SOLO MANUTENZIONE PREVENTIVA"
- "PRIMO INTERVENTO A CARICO DELL'INGEGNERIA CLINICA"
- "MANUTENZIONE SU CHIAMATA".

Tutte le procedure di manutenzione devono garantire quanto espresso dal D.L. 46/97 art.3 relativamente al concetto di "adeguata manutenzione".

Il servizio di assistenza tecnica per la manutenzione delle tecnologie biomediche deve essere garantito per almeno 10 anni dal collaudo. **Durante il periodo di garanzia si applicano le condizioni di cui alla tipologia di contratto "Full Risk-Tutto compreso"**.

Contratto "FULL RISK-TUTTO COMPRESO":

Nell'allegato "Questionario per la compilazione progetto offerta" la ditta offerente descriverà nelle apposite schede predisposte, il contratto di manutenzione proposto. In esso devono essere descritte le operazioni di manutenzione preventiva previste per singolo tipo di attrezzatura. Devono essere, altresì, dichiarati i **giorni massimi di indisponibilità** in un anno che la ditta offerente ritiene di garantire sulle apparecchiature oggetto dell'offerta. Se i giorni di indisponibilità verranno superati saranno applicate le penali. L'indisponibilità viene calcolata dal momento in cui alla Ditta viene richiesto l'intervento fino alla risoluzione del guasto anche se l'apparecchiatura funziona parzialmente.

Il contratto deve prevedere anche le attività di manutenzione sugli **accessori o moduli** della apparecchiatura principale indispensabili al funzionamento della stessa, nulla escluso. Tutti i ricambi sono compresi. Infatti, nel caso in cui la ditta offerente proponga l'esclusione di parti di ricambio dal servizio di manutenzione, questi ultimi vanno specificati a parte con un elenco comprendente almeno descrizione e codice.

Tale contratto, anche se non strettamente del tipo "tutto compreso" (vedi ricambi eventualmente esclusi), deve comprendere comunque tutte le visite di manutenzione preventiva e di manutenzione correttiva necessarie al mantenimento dell'affidabilità delle apparecchiature offerte.

Tale contratto può eventualmente escludere danni causati da eventi imprevedibili ma tali eventi devono essere stati esplicitamente citati in fase di acquisto delle apparecchiature interessate ed in ogni caso non è da ritenersi imprevedibile la mancanza di alimentazione elettrica.

Contratto "SOLO MANUTENZIONE PREVENTIVA":

Nell'allegato "Questionario per la compilazione progetto offerta" devono essere descritte le operazioni di manutenzione preventiva previste per singolo tipo di attrezzatura oggetto della fornitura.

Tale servizio comprende tutte e solo le visite di manutenzione preventiva necessarie al mantenimento dell'affidabilità delle apparecchiature oggetto dell'offerta.

Nel caso in cui la ditta offerente proponga l'esclusione di parti di ricambio dal servizio di manutenzione preventiva questi ultimi vanno specificati a parte con un elenco comprendente almeno descrizione e codice.

Contratto "PRIMO INTERVENTO INGEGNERIA CLINICA":

Tale contratto prevede che il primo intervento su guasto e, ove previsto, le operazioni di manutenzione preventiva siano a carico dei tecnici della **Stazione Ordinante** opportunamente addestrati dalla Ditta. Tale contratto comprende tutte le visite di manutenzione correttiva sulle apparecchiature soggette a guasto non risolto dai tecnici della **Stazione Ordinante**.

Nel caso in cui la ditta offerente proponga l'esclusione di parti di ricambio da questo tipo di servizio di manutenzione questi ultimi vanno specificati a parte con un elenco comprendente almeno descrizione e codice.

La Ditta dovrà fornire, per ogni contratto, un consuntivo annuale del lavoro svolto e relazione tecnica dettagliata sulla affidabilità delle apparecchiature in contratto; tale relazione è vincolante al pagamento dell'ultima rata.

"MANUTENZIONE SU CHIAMATA":

Per quanto concerne la **manutenzione su chiamata** la Ditta offerente deve dare indicazione, se richiesto, dei tempi massimi di intervento e di risoluzione del guasto per gli interventi al di fuori dei vari contratti sopra citati.

Per tutte le tipologie di contratto di cui sopra, la ditta offerente deve garantire almeno i seguenti servizi finalizzati a garantire una adeguata sicurezza delle apparecchiature biomediche e dispositivi medici oggetto di manutenzione:

- Interventi eseguiti a regola d'arte conformemente alle indicazioni del fabbricante
- Aggiornamenti di sicurezza delle apparecchiature e dei dispositivi, ivi compresa l'attuazione di tutte le azioni correttive di campo previste dal fabbricante;
- Aggiornamento della documentazione di corredo (manuali e schede tecniche) se vi sono variazioni indotte da upgrade ed aggiornamento o avvisi di sicurezza (FSN) per Azioni correttive di campo (FCSN);
- Informazione su variazioni della analisi del rischio.

## ART. 5) OFFERTA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE

Proposta per i servizi di manutenzione del tipo:

- "FULL RISK-TUTTO COMPRESO"
- e/o
- "SOLO MANUTENZIONE PREVENTIVA"
- e/o
- "PRIMO INTERVENTO A CARICO DELL'INGEGNERIA CLINICA"
- e/o
- "MANUTENZIONE SU CHIAMATA".

La ditta offerente dovrà compilare le informazioni richieste nell'allegato preposto, in accordo con quanto richiesto nel Disciplinare di gara/Lettera di Invito durante le procedure di approvvigionamento. Per la presentazione della DOCUMENTAZIONE TECNICA dell'offerta si raccomanda di non indicare mai prezzi.

## ART. 6) MANUTENZIONE PREVENTIVA

Per le attrezzature incluse nel contratto di manutenzione "FULL RISK-TUTTO COMPRESO", "SOLO MANUTENZIONE PREVENTIVA" e, ove previsto, "PRIMO INTERVENTO INGEGNERIA CLINICA" la ditta provvederà ad espletare tutte le procedure di manutenzione preventiva programmata previste dai manuali di servizio delle apparecchiature e con le periodicità indicate. La descrizione sintetica delle procedure di manutenzione preventiva periodica dovrà essere descritta nell'allegato preposto.

Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate con i tecnici del SIC della **Stazione Ordinante**. Dovrà essere fornito dalla Ditta, per iscritto, il calendario concordato.

La Ditta dovrà fornire al temine delle attività di manutenzione preventiva al SIC della **Stazione ordinante** documentazione dettagliata comprovante l'effettuazione delle visite di manutenzione preventiva (protocollo di verifica, fogli di lavoro, bolle, ...).

Tale documentazione è vincolante al pagamento dei canoni di manutenzione.

## ART. 7) MANUTENZIONE CORRETTIVA

Gli interventi di manutenzione correttiva, anche se compresi in contratto, dovranno essere ordinati dai tecnici del SIC della **stazione ordinante** nel rispetto delle tempistiche dichiarate.

La Ditta dovrà fornire al SIC della **stazione ordinante** documentazione dettagliata comprovante l'effettuazione degli interventi di manutenzione correttiva (fogli di lavoro, bolle, ...). Tale documentazione è vincolante al pagamento dei canoni di manutenzione. Tutte

le bolle di lavoro devono essere controfirmate dai tecnici del SIC della **Stazione Ordinante**. Solo in caso di comprovata impossibilità dovranno essere spedite via fax o via mail con restituzione della validazione.

## **ART. 8) ASSISTENZA TECNICA REMOTA**

Nel caso in cui sia previsto dalla ditta un servizio per l'assistenza tecnica remota nell'ambito del contratto di fornitura, la ditta si impegna ad operare nel pieno rispetto delle normative vigenti a tutela del dato sensibile e sicurezza informatica e comunque subordinatamente alle condizioni che il **SIC della Stazione Ordinante** provvederà a comunicare.

## **ART. 9) PARTI DI RICAMBIO**

Tutte le parti di ricambio montate nell'ambito del servizio di manutenzione dovranno essere rigorosamente originali e congruenti con il progetto dell'apparecchiatura interessata. In caso in cui la Ditta fornitrice non installi parti di ricambio originali dovrà chiedere autorizzazione, caso per caso, al **SIC della stazione ordinante**.

Per le parti di ricambio non incluse nel contratto, tali interventi saranno considerati extra-contratto.

Per tutte le parti di ricambio, comprese quelle eventualmente escluse dal contratto, deve essere comunque previsto un periodo di garanzia non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data dell'effettiva installazione e messa in servizio dell'apparecchiatura oggetto dell'intervento.

## **ART. 10) TECNICI DELLA DITTA**

Tutti i tecnici della Ditta fornitrice che interverranno sulle apparecchiature in contratto dovranno dimostrare di essere stati istruiti alla manutenzione e di essere autorizzati dal produttore delle apparecchiature ad intervenire sulle stesse. La Ditta fornitrice si impegna a fornire annualmente l'elenco dei suoi tecnici abilitati ad entrare nelle strutture della **Stazione Ordinante** e fornire le variazioni a tale elenco nel corso dell'anno.

I Tecnici della ditta devono essere sempre identificabili all'interno delle strutture della **Stazione Ordinante**.

## **ART. 11) TEMPI DI INTERVENTO E PENALITA'**

I tempi di intervento indicati per il servizio di manutenzione (Full-risk, primo intervento ingegneria clinica e interventi su chiamata), fatto salvo gli interventi di manutenzione programmata, dovranno avvenire con le sottocitate modalità temporali.

Se non diversamente indicato nelle specifiche di capitolato, la Ditta fornitrice dovrà comunque provvedere ad inviare tempestivamente il personale chiamato entro 48 ore consecutive (escluso festivi) dalla richiesta del **SIC della Stazione Ordinante**.

Se non diversamente indicato nelle specifiche di capitolato, dal giorno di arrivo del tecnico (data rapporto di lavoro) la Ditta fornitrice dovrà comunque risolvere il guasto e ripristinare la funzionalità dell'apparecchiatura entro **72** ore consecutive (escluso i festivi).

Saranno applicate penali giornaliere per ogni giorno di ritardo in più rispetto a quelli stabiliti. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

## **ART. 12) GIORNI DI INDISPONIBILITÀ E PENALITA'**

La ditta offerente dovrà specificare il numero massimo di giorni di indisponibilità che garantisce su ciascuna apparecchiatura per anno.

Il numero massimo dei giorni di indisponibilità, per ciascuna apparecchiatura, devono essere specificati per il contratto "TUTTO COMPRESO" e "PRIMO INTERVENTO INGEGNERIA CLINICA", ove richiesto.

Saranno applicate penali giornaliere per ogni giorno di indisponibilità in più rispetto a quelli stabiliti. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

## **ART. 13) REFERENTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE**

Nell'ambito delle competenze dei Servizi della **Stazione Ordinante** spettano al Servizio Ingegneria Clinica gli oneri incombenti per la effettuazione della manutenzione delle apparecchiature biomediche e della loro tenuta in sicurezza.

**Pertanto, ai sensi delle disposizioni aziendali si prevede che nessun intervento potrà essere effettuato senza la preventiva autorizzazione del SIC della Stazione Ordinante.**

**Il SIC della Stazione Ordinante, non procederà al pagamento delle prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate.**

## **ART. 14) ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La Ditta fornitrice dovrà designare una persona con funzioni di **Unico Responsabile tecnico-supervisore per la Ditta** della fornitura del servizio di manutenzione, il cui nominativo dovrà essere segnalato al **SIC della Stazione Ordinante** per tutti gli adempimenti previsti dal presente Capitolato nulla escluso. Il Responsabile Unico del contratto per la Ditta dovrà fornire i suoi riferimenti telefonici

e di e-mail. In caso di assenza, ferie incluse, o di impedimento dell'incarico, o sostituzione la Ditta dovrà comunicare tempestivamente il nominativo ed i riferimenti del sostituto.

La **Stazione Ordinante** nominerà a sua volta un Responsabile della fase di esecuzione del contratto.

## ART. 15) DISPOSITIVI FORNITI NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto concerne eventuali apparecchiature e dispositivi e materiale di consumo fornito nell'esecuzione del contratto essi sono forniti, consegnati ed installati a totale carico della Ditta.

Tutto il materiale considerato Dispositivo Medico (DM) dovrà essere:

- marcato CE secondo la **DIRETTIVA EUROPEA 93/42** recepita con D.Lgs. 46/97 (successive modifiche od integrazioni). A tal fine la Ditta dovrà presentare documento di conformità alla marcatura CE (Direttiva dell'Unione Europea su 'Dispositivi Medici' 93/42 recepita con D.lgs 46/97 e successive integrazioni o modificazioni) e ad altre direttive eventualmente applicabili;
- dovrà essere dichiarata la compatibilità reciproca tra le AB e DM collegati tra di loro e con i dispositivi medici utilizzati in combinazione con le stesse (Es. VPO modello XXX, accessorio YYY, ...);
- codificato secondo la codifica nazione CND e repertorio;
- deve essere garantita la piena tracciabilità dei materiali forniti.

È inoltre necessario che la Ditta indichi, per i dispositivi medici in oggetto almeno le seguenti informazioni:

- codice prodotto fabbricante,
- codice prodotto fornitore,
- classificazione nazionale dei DM (CND),
- ragione sociale del fabbricante e P.I. del fabbricante
- codice repertorio nazionale o dichiarazione di attivazione della relativa procedura.

## ART. 16) CESSAZIONE SOSPENSIONE DEL CONTRATTO, VARIABILITA'

Durante il periodo contrattuale in relazione a sopraggiunte esigenze o ad interventi di riorganizzazione messi in atto successivamente all'assegnazione del contratto in oggetto, la **stazione ordinante** si riserva la facoltà di procedere alla temporanea sospensione e/o rimodulazione dello stesso. Tali motivi verranno esplicitati e comunicati alla Ditta Fornitrice dal SIC della **stazione ordinante** con anticipo pari ad almeno gg. 15.

In particolare, in caso di sospensione dell'attività svolta dalle apparecchiature oggetto del contratto, la **stazione ordinante** provvederà a comunicare tempestivamente alla Ditta Fornitrice tale temporanea sospensione, con simultanea sospensione del pagamento del relativo canone per tutta la durata di inattività dell'apparecchiatura stessa.

Il pagamento del canone riprenderà non appena l'apparecchiatura rientrerà in funzione, con tempestiva comunicazione di tale ripresa di attività alla Ditta fornitrice da parte della **stazione ordinante**.

La **Stazione Ordinante** avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto da ciascuna, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo A/R FAX, PEC o e-mail nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della dell'azienda sanitaria, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle forniture, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- c) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- d) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- e) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- f) in caso di cessione del contratto;
- g) in caso di subappalto non autorizzato dall'azienda sanitaria;
- h) qualora abbiano a contestare per iscritto per due volte, anche non consecutive, la qualità e/o la quantità dei prodotti;
- i) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nelle consegne;
- j) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del prodotto effettuati nel corso dell'esecuzione contrattuale;
- k) nel caso in cui l'affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
- l) nel caso in cui, avendo l'azienda sanitaria richiesto l'informativa ai sensi della normativa c.d."antimafia", l'ufficio competente ravvisi, ai sensi della normativa specifica, impedimenti alla prosecuzione del contratto già stipulato;
- m) al verificarsi delle circostanze legittimanti la risoluzione contrattuale.



In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda Contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Si precisa che per fuori servizio si intende la cessazione dell'attività dell'apparecchiatura non correlata a malfunzionamento a motivi organizzativi come trasferimenti o cessazione di attività sanitaria correlata. Tali motivi verranno esplicitati e comunicati alla Ditta Fornitrice dal SIC della **stazione ordinante** con anticipo pari ad almeno gg. 15.

Per le prestazioni occasionali o specifiche, che non rientrano tra quelle previste nella presente convenzione, si farà riferimento alle sole richieste presentate dal competente SIC della **stazione ordinante**.

## ART. 17) RESPONSABILITA' DELLA DITTA

Sarà obbligo della Ditta fornitrice adottare, nella esecuzione dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici o privati.

Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto sulla Ditta fornitrice, che dovrà risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata l'Amministrazione.

La Ditta fornitrice è inoltre responsabile verso la **Stazione Ordinante** per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate e dai trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.

La Ditta fornitrice resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature ed impianti, per quanto verrà danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a proprie spese.

La Ditta fornitrice è responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione o sostituzione, non solo per la completa inaffidabilità delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel tempo.

La Ditta fornitrice deve garantire la riparazione effettuata per un periodo di durata non inferiore a 12 (dodici) mesi.

## ART. 18) VISITE E VERIFICHE

L'Amministrazione si riserva il diritto di eseguire o di fare eseguire tutte le visite e le verifiche che riterrà opportune per il controllo della conduzione del servizio.

Delle risultanze delle visite o delle verifiche sarà redatto regolare verbale che verrà sottoscritto dalla Ditta fornitrice e dal SIC della Stazione Ordinante.

La Ditta fornitrice ha l'obbligo di fornire il supporto necessario, senza alcun costo aggiuntivo, ad autorità terze che lo richiedano, nel caso di visite e verifiche sulle apparecchiature oggetto del presente capitolato.

## ART. 19) OSSERVANZA DI LEGGI E NORME TECNICHE

La Ditta fornitrice è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza delle norme stabilite:

- da tutte le norme, leggi e disposizioni vigenti circa la fornitura di beni e servizi;
- da tutte le norme, leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale di ogni tipo;
- dai contratti collettivi e aziendali di lavoro per quanto concerne trattamenti economici e normativi del personale impiegato;
- di tutte le norme tecniche in vigore (CEI, UNI, ecc.);
- di tutte le norme, leggi e dei regolamenti per la sicurezza e l'igiene del lavoro (D.lgs 81/2008 e successive modificazioni).
- di tutte le norme, leggi e dei regolamenti per "privacy" e la sicurezza informatica.

Relativamente al D.lgs 81/2008 e successive modifiche la **Stazione Ordinante** fornisce alla ditta fornitrice i documenti sulla informazione dei rischi inerenti alle attività di manutenzione da eseguire presso le strutture sanitarie aziendali.

Inoltre la Stazione Ordinante può fornire ai tecnici della Ditta, su loro richiesta, eventuali DPI non in loro possesso che necessitino agli interventi di manutenzione.

## ART. 20) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con riferimento al presente contratto che, tra le sue varie attività e per il suo espletamento, può comportare il trattamento di dati personali e/o sensibili in nome e per conto della **Stazione Ordinante**, Titolare del trattamento degli stessi, si rende necessaria una corretta gestione degli adempimenti relativi alla tutela della privacy.

L'art. 29 del D.Lgs 196/03 prevede la designazione del Responsabile del trattamento dei dati quale soggetto che fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza informatica.

La Ditta fornitrice verrà allo scopo nominata, nell'ambito del contratto, come **Incaricata al trattamento dei dati personali**. Tale nomina avverrà con modulo appositamente aggiornato e predisposto dalla **Stazione Ordinante** che verrà inviato a seguito della approvazione del contratto dovrà essere restituito sottoscritto. Inoltre si provvederà ad inviare, eventuali istruzioni a cui attenersi nelle operazioni di trattamento di dati.

## ART. 21) ONERI A CARICO DELLA DITTA FORNITRICE

Sono quelli relativi all'espletamento del servizio così come disciplinato dal presente documento e quelli relativi al bollo per la stipula, registrazione e perfezionamento del contratto.

## ART. 22) SUBAPPALTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

La **Ditta Aggiudicataria** fornitrice il servizio è considerata a tutti gli effetti Impresa Capo Commessa. Essa è unica responsabile garante della bontà dell'esecuzione dei servizi.

Essa è normalmente tenuta a realizzare con proprio personale tutti i servizi attinenti alla propria specializzazione, nessuna escluso.

In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche.

La ditta offerente, all'atto dell'offerta, deve per questo indicare la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore al 30 % del valore del contratto.

La **Ditta Aggiudicataria**, deve depositare il contratto di subappalto presso la **Stazione Ordinante** la fornitura almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione.

Alla **Ditta Aggiudicataria** è comunque proibito ricorrere, durante l'erogazione del servizio, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte della **Stazione Ordinante**.

In ogni caso, la **Stazione Ordinante** rimane estranea al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della **ditta aggiudicataria**.

In caso di subappalto la **Stazione Ordinante** provvederà al pagamento all'appaltatore con obbligo della **Ditta aggiudicataria** di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

## ART. 23) MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalla **Stazione Ordinante** in favore del fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto. Ciascuna fattura emessa dal fornitore dovrà contenere il riferimento al contratto e al singolo ordinativo di fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita all'Azienda Sanitaria.

I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/02 smi.

La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo generale dell'Azienda Sanitaria nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione delle forniture; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo l'Ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo A/R fax PEC o e-mail all'appaltatore.

Il pagamento dell'ultima fattura del canone annuale è vincolata alla presentazione al **SIC** della **stazione ordinante** di una relazione dettagliata sullo stato funzionale e normativo di ciascuna delle apparecchiature oggetto del contratto di assistenza tecnica con eventuale proposta di interventi di manutenzione straordinaria.

Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione delle forniture; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo l'Ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo A/R fax PEC o e-mail all'appaltatore.

## ART. 24) CONTENZIOSO / ARBITRATO

Per le controversie che sorgano tra le parti contraenti durante l'esecuzione o al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnico amministrativa o giuridica, e che non si siano potute definire in via diretta, verrà investito un Collegio Arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato dal Committente, uno dall'Appaltatore ed il terzo, che assumerà le funzioni del Presidente del Collegio, dal Presidente del Tribunale di riferimento [dalla camera arbitrale presso l'Anac, ai sensi dell'art. 209 D.Lgs 50/2016] indicato dalla **Stazione Ordinante**.

Il Collegio deciderà secondo diritto salvo che le parti, d'intesa, non lo autorizzino ad una pronuncia secondo equità.

## **ART. 25) CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi del DLgs n.50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena la nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del decreto citato.

## **ART. 26) REFERENTI AZIENDALI**

Il riferimento dell'Azienda Sanitaria le per la Ditta Fornitrice per il Servizio di Assistenza Tecnica offerto e regolamentato dal presente disciplinare è, ai sensi del DLgs n.50/2016, il Responsabile del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione laddove formalmente individuato dalla Azienda Sanitaria.

## **ART. 27) TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

L'affidatario, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Impresa, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 del sopracitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. Tale previsione è espressamente inserita, a pena di nullità, nel contratto d'appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG) / codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Ai fini di agevolare le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse il CIG / CUP dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa, in particolare nelle fatture elettroniche, ai sensi dell'art.25, comma 2-bis, del D.L. n.66/2014, convertito con L.n.89/2014.

L'Impresa, se ha notizia dell'inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda Contraente, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l'Impresa.

## **ART. 28) NORME DI RINVIO**

Per quant'altro non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento a quanto previsto dalla lettera d'invito e dalle norme in materia e dal Codice Civile.

Per accettazione

La DITTA .....